

OTTOLOCA

N° 14803

Pratica n. 911031o.tst

Repertorio N. 8696 Raccolta N. 4456  
COSTITUZIONE della "Acquirente Unico S.p.A."  
REPUBBLICA ITALIANA

IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO  
VIRTUALE  
Autorizzazione della  
Direzione Regionale delle  
Entrate del Lazio  
n. 66636/99 del 26/5/1999

ADM

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno dodici del mese di novembre

(12 novembre 1999)

in Roma, Viale Regina Margherita n.137;  
avanti a me dr. Matilde ATLANTE Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

L'Ing. Salvatore MACHI' nato a Palermo il 28 maggio 1937 domiciliato per la carica in Roma via Palmiano n.101, che dichiara di agire quale Amministratore Delegato e legale rappresentante con firma singola della "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), via Palmiano n. 101, Codice Fiscale e Partita IVA 05754381001, iscritta alla CCIAA di Roma: numero 97487/1999 Registro Imprese; numero 918934 REA; capitale lire 50.200.000.000 versate, rappresentato da 50.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 ciascuna; giusta deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 5/11/1999.

Della identità personale di esso comparente, che dichiara di rinunziare alla assistenza dei testimoni, io Notaio sono certo.

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, del D.Lgs. 16/3/1999 n.79 (in G.U. 31/3/1999 n.75) (liberalizzazione del mercato elettrico), "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.", costituita ed esistente secondo la legge italiana, costituisce la società per azioni denominata " Acquirente Unico S.p.A." con sede legale in Roma (RM) via Palmiano n. 101, con durata fino al 31 dicembre 2100, e con capitale di lire 200.000.000 (duecentomilioni) rappresentato da 200.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, tutte sottoscritte da Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi del medesimo art.4 - D.Lgs. n.79/1999.


Il comparente Ing. Salvatore MACHI' nella qualità dichiara che l'intero capitale è stato versato il 9 novembre 1999 presso Banca Commerciale Italiana - Filiale di Roma, come da ricevuta che mi esibisce in copia della quale faccio allegazione sub A.

ART. 2

L'oggetto della Società è fissato, come da art.4 dello statuto nel seguito qui allegato, testualmente come segue:

\*\*\*\*\*

ATLANTE - CERASI Studio NOTARILE ASSOCIATO  
ROMA - PIAZZALE DI PORTA PIA N° 121  
TELEF 44250157 (5 linee r.a.)  
Fax 44250130



Registrato a ROMA il 25-11-1999  
al n.ro .....  
e delegato a COMIT - Ag. 4 di Roma  
versate lire 250.000 .....  
di cui per INVIM lire .....

4.1 La Società ha per oggetto la stipula e la gestione di contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità del trattamento anche tariffario.

A tal fine la Società può svolgere le attività connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, provvedendo in particolare a:

- ° elaborare la previsione della domanda da soddisfare, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture;
- ° stipulare contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie;
- ° stipulare, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, contratti di vendita con distributori elettrici a condizioni non discriminatorie;
- ° salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati, nell'ambito degli indirizzi adottati dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 79/99, garantendo la diversificazione delle fonti energetiche anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione;
- ° esercitare tutte le altre attività e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e successive modificazioni e/o integrazioni.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- ° può assumere partecipazioni ed interessenze in Società ed imprese che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella della controllante o che consentano una migliore utilizzazione delle proprie risorse e/o strutture, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico.
- ° può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie.

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività esclusivamente riservate a Banche, Imprese di investimento, Società di gestione del risparmio, Sicav, Società finan-

ziarie, Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e più in generale esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni modificative ed integrative). """"""

ART. 3

Dedottone il 5% a riserva legale fino al quinto del capitale, nel rispetto dell'art. 2433 C.C. l'assemblea delibera la distribuzione degli utili agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute ovvero una diversa destinazione.

ART. 4

A norma dell'art. 17 dello statuto in seguito allegato, che fissa il numero dei membri del consiglio di amministrazione nel minimo di tre e nel massimo di sette, il primo Consiglio di Amministrazione, che avrà durata per l'esercizio 1999 fino all'approvazione del relativo bilancio, è composto di quattro membri che sono nominati come segue:

- Dott. TESTA Enrico (detto Chicco), nato a Bergamo (BG) il 5 gennaio 1952, Codice Fiscale TST NRC 52A05 A794D;
  - Dott. CONTI Fulvio, nato a Roma (RM) il 28 ottobre 1947, Codice Fiscale CNT FLV 47R28 H501X;
  - Dott. POGGI Claudio, nato a Roma (RM) il 29 luglio 1933, Codice Fiscale PGG CLD 33L29 H501M;
  - Ing. MACHI' Salvatore, nato a Palermo (PA) il 28 maggio 1937, Codice Fiscale MCH SVT 37E28 G273X;
- tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma presso la sede in via Palmiano n.101.

E' nominato presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Enrico (detto Chicco) TESTA.

A norma degli artt. 24 e 25 dello statuto in seguito allegato:

il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega;


la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al Vice Presidente se nominato.

ART. 5

A norma dell'art. 28 dello statuto in seguito allegato, il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, oltre due supplenti, che sono nominati come segue, per il triennio di legge fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2001:

SINDACI EFFETTIVI

- Dott. DE LEO Bruno, nato a Pola (ora Croazia) il 29 maggio 1937, Codice Fiscale DLE BRN 37E29 Z118K;



4

Prof. Avv. MINERVINI Gustavo, nato a Napoli (NA) il 17 maggio 1923, Codice Fiscale MNR GTV 23E17 F839H;

Dott. PIEMONTESE Oreste, nato a Bari (BA) il 21 giugno 1928, Codice Fiscale PMN RST 28H21 A662L;

#### SINDACI SUPPLEMENTI

Dott. APREA Umberto, nato a Reggio di Calabria (RC) il 2 giugno 1933, Codice Fiscale PRA MRT 33H02 H224L;

Dott. BILOTTI Francesco, nato a Marano Principato (CS) l'11 agosto 1941 Codice Fiscale BLT FNC 41M11 E915Q;

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma presso la sede in via Palmiano n.101 e tutti iscritti nel registro dei revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995 in G. Uff. n. 31-bis del 21 aprile 1995.

Il Dott. Bruno DE LEO è nominato Presidente del Collegio sindacale.

L'emolumento per i sindaci viene fissato in f.40.000.000 annue per il Presidente e in f.30.000.000 annue per ciascun altro sindaco effettivo, oltre una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari pari a f.300.000 lorde a seduta.

Detto compenso potrà essere aumentato in caso di aumento del capitale.

#### ART. 6

La società è disciplinata dallo statuto, contenente anche le norme di funzionamento, che allego al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti che lo approvano.

#### ART. 7

Gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali sociali attualmente sono nella sede legale.

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 1999.

#### ART. 8

Il comparente infine:

indica l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società (ivi compresi gli adempimenti conseguenti al presente atto costitutivo e la prima vidimazione dei libri sociali) in circa lire 9.000.000.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato (eccetto l'allegato statuto) dichiarando di ben conoscerlo.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su otto pagine e fin qui della nona di tre fogli, prima della firma ho dato lettura al comparente che lo approva.

F.ti: Salvatore MACHI' - dr. Matilde ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A e B firmati a norma di legge.

11  
ALL A AREP 8696 5  
RACC3456



## BANCA COMMERCIALE ITALIANA

### SOCIETA' COSTITUENDE

*Ricevuta di deposito provvisorio dei decimi di capitale*

Società costituenda: Acquirente Unico S.p.A.

con sede Via Palmiano 101 - 00138 Roma. capitale sociale di Lire 200.000.000. =  
conferimenti in-danaro di Lire 200.000.000. =


Il Signor Luigi GIOVANNELLI, nato a Mogadiscio (Somalia) l'11/11/1942 e residente in Roma, Via Val Pusteria n.22 cap. 00138, per conto del sottoindicato socio sottoscrittore del detto capitale della Società in oggetto, ha oggi versato presso le nostre casse la somma di Lire =200.000.000.=(Lire duecentomilioni=), rappresentante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2329 C.C., i dieci decimi dei conferimenti in denaro come sopra specificati

#### ELENCO SOCI SOTTOSCRITTORI

Persone giuridiche:

Denominazione	data di costituzione	Sede Sociale	quota versamento
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.	27.04.1999	Roma, Via Palmiano n.101	Lit. 200.000.000

Ammontare complessivo Lire 200.000.000  
(Lire duecentomilioni)



Roma, li 09 novembre 1999

La Cassa



BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
Filiale di Roma



## BANCA COMMERCIALE ITALIANA

### AVVERTENZE:

1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accredito su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi - alla Banca deve essere presentata in ogni caso la presente ricevuta oppure copia autentica dell'atto costitutivo della Società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della ricevuta si dovrà informare immediatamente la Banca, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o è stato rilevato l'evento. Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'Azienda di Credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

2 - In caso di avvenuta costituzione della Società, deve altresì essere prodotto certificato della Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la Sede Sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la Società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della Società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

3 - In caso di mancata costituzione della Società, deve altresì essere prodotto certificato della Cancelleria del Tribunale competente -rilasciata in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla Società che si doveva costituire, nonché una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della Società.

4 - In ogni caso dovrà inoltre essere prodotta quella ulteriore documentazione dalla Banca ritenuta necessaria per l'accertamento della legittimazione in capo ai richiedenti la restituzione delle somme depositate.

5 - In caso di regolare costituzione della Società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della Società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori decorso un anno dalla data del deposito.

Egregio Signor Luigi GIOVANNELLI

In relazione alla Sua proposta in data 09 Novembre 1999 ci pregiamo confermarLe che accettiamo il deposito che Ella ha richiesto di effettuare presso il nostro Istituto, regolato alle condizioni e norme di cui alla Sua proposta sopra riportata.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA  
Filiale di Roma

Roma, li 09 Novembre 1999

statuto dell'Acquirente Unico- Società per Azioni

ALL.B AREP8696  
RACC 4456

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE E DURATA DELLA  
SOCIETÀ**

**Art. 1**

- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Acquirente Unico S.p.A.". La Società è costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

**Art. 2**

- 2.1 La Società ha sede legale in Roma, via Palmiano 101.  
2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

**Art. 3**

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

**TITOLO II**

**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**Art. 4**

- 4.1 La Società ha per oggetto la stipula e la gestione di contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità del trattamento anche tariffario.

A tal fine la Società può svolgere le attività connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, provvedendo in particolare a:

- elaborare la previsione della domanda da soddisfare, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture;



- stipulare contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie;
- stipulare, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, contratti di vendita con distributori elettrici a condizioni non discriminatorie;
- salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati, nell'ambito degli indirizzi adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 79/99, garantendo la diversificazione delle fonti energetiche anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione;
- esercitare tutte le altre attività e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e/o integrazioni.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- può assumere partecipazioni ed interessenze in Società ed imprese che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella della controllante o che consentano una migliore utilizzazione delle proprie risorse e/o strutture, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico.
- può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per le obbligazioni proprie, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie.

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività esclusivamente riservate a Banche, Imprese di investimento,

Società di gestione del risparmio, Sicav, Società finanziarie, Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e più in generale esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni modificative ed integrative).

**TITOLO III  
CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI**

**Art. 5**

5.1 Il capitale sociale è di lire 200.000.000 rappresentato da n.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 ciascuna.

**Art. 6**

- 6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.
- 6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 6.3 La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni.



**Art. 7**

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

**Art. 8**

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o mandatario di tutti i compartecipi.

**Art. 9**

- 9.1 L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

**Art. 10**

- 10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

**Art. 11**

- 11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

**TITOLO IV  
ASSEMBLEA****Art. 12**

- 12.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
- 12.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 13**

- 13.1 Per l'intervento nelle assemblee è richiesto, anche per le azioni nominative, il preventivo deposito delle azioni da eseguirsi nei termini di legge e con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

**Art. 14**

- 14.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.
- 14.2 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.



superiore a sette. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

- 17.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del codice civile.
- 17.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo punto del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
- 17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori per la ricostituzione dello stesso.

#### Art. 18

- 18.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

#### Art. 19

- 19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
- 19.2 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale;

- 19.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
- 19.4 Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri – o da uno se il consiglio è composto da tre membri – per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

#### Art. 20

- 20.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

#### Art. 21

- 21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



#### Art. 22

- 22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e controfirmati dal segretario.
- 22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.

#### Art. 23

23.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Art. 24

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

24.2 Rientra nei poteri del comitato esecutivo e/o dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art. 25

25.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

25.2 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Art. 26

26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

26.2 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per attività svolte fuori residenza, nonché di ogni spesa (viaggio, soggiorno) relativa allo

svolgimento delle funzioni del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione.

**Art. 27**

27.1 Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 19 e 20.1;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

**TITOLO VI  
COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 28**

28.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

28.2 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

**TITOLO VII  
BILANCI E UTILI**

**Art. 29**

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

**Art. 30**

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

**TITOLO VIII  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

DELLA SOCIETÀ'

Art. 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX  
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

*[Handwritten signature]*

Io Notaio Matilde Atlante di Roma, certifico che la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di legge. Consta di 16 facciate compresa la presente. Roma, li 15 NOVEMBRE 1999

*[Handwritten signature]*  


N° 14803

AL TRIBUNALE DI ROMA

Il Notaio Matilde ATLANTE

con studio in Roma, Piazzale di Porta Pia n.121, esibisce

= copia autentica dell'atto rep. 8696 in data 12 novembre

1999 avente ad oggetto costituzione della seguente società:

"Acquirente Unico S.p.A." con sede in Roma (RM) via Palmiano

n. 101;

= copia della ricevuta di versamento dell'intero capitale

trovasi allegata sotto la lettera A all'atto in oggetto;

e chiede

che l'On. Tribunale, verificata l'osservanza delle condizio-


ni di legge, ne ordini l'iscrizione disponendo l'immediata

esecutività del proprio decreto

c.p.c..

Roma, 15 novembre 1999

IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO  
VIRTUALE  
Autorizzazione della  
Direzione Regionale delle  
Entrate del Lazio  
n. 66636/99 del 26/5/1999



PROCURA DELLA REPUBBLICA ROMA  
V. S. 1139. M.  
16 NOV 1999  
IL SOST. P. G. [Signature]



Giordano  
25/11/99

DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA  
16 NOV. 1999  
IL Notaio (Barbara Giacomini)

[Large handwritten signature]

18 NOV. 1999

IL PRESIDENTE [Signature]

№ 14809



N° 14803

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 3<sup>a</sup> Civile

RIUNITO in Camera di Consiglio e composto dai Signori Magistrati:

Dr. Rosco MISTRI

PRESIDENTE

(Dr. Rosa Amelia AMENDOLA)

GIUDICE

Maria VENTURINI

GIUDICE

VISTO il ricorso ed allegati documenti;

VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero;

UDITA la relazione del Giudice Delegato;

VERIFICATA la osservanza delle disposizioni di legge;

ORDINA

la trascrizione e pubblicazione del rogito di cui al ricorso-

1  
TRIBUNALE CIVILE ROMA  
UFFICIO COPIE - UFFICIO RICHIESTE  
RICHIEDENTE: *Art. 101*

DIRITTI: *1000*  
URGENZA: *2000*

TOTALE:

so.

BOLLI: *2000*

Roma li

*5 DIC. 1999*

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

*6 DIC. 1999*

M. 4809

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**Sezione Copie - Autentiche**

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. ATLANTE.....

Roma, li-9 DIC. 1999.....



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Vincenzo Capriani